

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22.01.2019**

- OMISSIS -

**DELIBERA N. 2 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22.01.2019**

**APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ANNO 2019-2021**

Il Consiglio Direttivo,

considerato che la normativa vigente prevede che l'organo di indirizzo politico provveda all'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il prossimo triennio;

considerato che la Dott.ssa Marcella Cuoghi, Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ha sottoposto all'approvazione del Consiglio il suddetto piano;

Riconfermata l'indicazione della Dott.ssa Cuoghi quale responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, informazioni e dati ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e con la specificazione che il Tesoriere, Dott. Claudio Rosa, riveste il ruolo di Direttore;

Preso atto della previsione che esonera gli Ordini Professionali, allorquando gli incarichi di amministrazione siano svolti a titolo gratuito, dall'applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 1 del D.Lgs 33/2013;

Preso altresì atto del fatto che, in adempimento alla prevista procedura aperta per l'approvazione del piano anticorruzione e del programma per la trasparenza, sono stati coinvolti gli iscritti all'Ordine che, con comunicazione del 26.11.2018, sono stati invitati a far pervenire contributi migliorativi per l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione entro la data del 31.12.2018;

**DELIBERA**

- l'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021, (allegato n. 1 della chiavetta allegata al verbale), con l'avvenuta conferma del ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in capo alla Dott.ssa Marcella Cuoghi
- che, premessa la gratuità dell'incarico di Consigliere dell'Ordine, prevista dall'art. 18 del Regolamento Interno, l'eventuale liquidazione di indennità di diaria o gettone di presenza di cui all'art. 18, comma 2 del Regolamento Interno è da intendersi limitato al mero rimborso delle spese vive e documentate, con esclusione di ogni altro emolumento avente carattere indennitario (e quindi assoggettabile ad oneri contributivi ed erariali).

**DISPONE**

che il piano triennale venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti - Corruzione".

- OMISSIS -

ORDINE DEI FARMACISTI



DELLA PROVINCIA DI MODENA

# **Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019 – 2021**



Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019 – 2021, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena in data 22.01.2019, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

## PREMESSA

### QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Legge 6 novembre 2012, n. 190: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*;
- D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235: *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”*;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62: *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- Delibera A.N.A.C. 11 settembre 2013 n. 72/2013 e smi: *“Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”*;
- Delibera ANAC 21 ottobre 2014 n. 145/2014: *“Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e ai Collegi professionali”*;
- Circolari Fofi n. 9040 del 28.10.2014, n. 9070 del 14.11.2014 e n. 9076 del 19.11.2014;
- Comunicato ANAC del 18.02.2015: *“Pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni e degli enti del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) e della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione. Comunicazione ad ANAC della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione. Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI)”*;
- LEGGE 7 agosto 2015, n. 124: *Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (con particolare riferimento all’art. 7: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”)*;
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015: *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”*.
- Comunicato del Presidente dell’Autorità del 25.11.2015: *“Relazione annuale del Responsabile della prevenzione corruzione – proroga al 15 gennaio 2016 del termine per la pubblicazione”*;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97: *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- Comunicato del Presidente Anac del 6 luglio 2016: *“Precisazioni in ordine all’applicazione della normativa sulla trasparenza negli ordini e nei collegi professionali”*;
- Delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 *“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”*.

- Determinazione Anac n. 1309 del 28/12/2016: *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”*
- Delibera Anac n. 1310 del 28/12/2016: *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificate dal d.lgs. 97/2016”*
- Determinazione n. 241 del 08/03/2017 Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016;
- Delibera numero 330 del 29/03/2017 concernente il *“Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”*;
- Delibera numero 329 del 29/03/2017 concernente il *“Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33”*
- Delibera numero 687 del 28 giugno 2017: *“Parere ANAC del 19.12.2016 reso all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri”*.

La Legge 6 novembre 2012, n. 190: *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”* è una legge composta sostanzialmente da un articolo di 83 commi che prevede una serie di misure preventive e di contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione.

L'applicabilità agli Ordini ed ai Collegi professionali delle disposizioni dettate in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione è stata a lungo oggetto di discussione, in considerazione della peculiare natura di tali enti che, pur essendo inseriti nel novero delle pubbliche amministrazioni (si veda art. 1, comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), si caratterizzano in quanto enti a finanza autonoma, come evidenziato dall'art. 2, comma 2 bis del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, il quale recita: *“Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”*.

L'incertezza interpretativa è stata infine risolta dalla delibera 21 ottobre 2014 n. 145/2014, adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con cui si sono ritenute *“applicabili le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli ordini e collegi professionali”* anche di livello territoriale, constatata la loro natura giuridica di enti pubblici non economici<sup>1</sup>.

Ulteriore conferma dell'assoggettamento degli Ordini Professionali alle disposizioni dettate in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione si è avuta con la sentenza del TAR Lazio n. 11391 del 24 settembre 2015.

In attuazione delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, con particolare riferimento all'art. 1, comma 34, nonché sulla base di quanto sancito dalla delibera ANAC n.145/2014, il Consiglio Direttivo, con delibera n 1 del 10/01/2019, ha adottato il presente Programma triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T.), relativo agli anni 2019-2021.

E' interessante evidenziare che, oltre all'art. 1, la legge è composta dall'art. 2, che pone la **“clausola di invarianza”**: dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si tratta

<sup>1</sup> Al riguardo vedansi anche le Circolari Fofi n. 9040 del 28.10.2014, n. 9070 del 14.11.2014 e n. 9076 del 19.11.2014.

quindi di una legge “a costo zero”. Si evidenzia che, nel caso del nostro Ente, la clausola di invarianza è stata pienamente rispettata, in quanto il presente piano triennale, ivi compresa la sezione dedicata al piano triennale per la trasparenza, è stato elaborato dal Consiglio Direttivo con il supporto tecnico dell’Ufficio Legale interno all’Ente, senza avvalersi di collaborazioni esterne.

### **Recenti evoluzioni normative della materia<sup>2</sup>**

Come precisato con Comunicato del Presidente Anac del 6 luglio 2016, il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ha modificato numerose disposizioni del D. Lgs. 33/2013, in un’ottica di semplificazione degli oneri e, nel contempo, di maggiore accesso a dati e documenti detenuti da soggetti pubblici.

In particolare, **per quanto riguarda gli ordini professionali, particolarmente rilevante è l’introduzione dell’art. 2 bis, comma 2, lett.a) del D. Lgs 33/2013**, con cui si è chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali “in quanto compatibile”.

Con il medesimo d. lgs è stato altresì introdotto il comma 1 bis dell’art.3 del D. Lgs 33/2013, che ha previsto che l’Autorità, con il Piano nazionale anticorruzione, “può precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e i collegi professionali”.

Ai sensi dell’art. 2, co. 1 bis del novellato d.lgs. 33/2013, inoltre, l’Autorità, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali nel caso siano coinvolti dati personali, può, con una particolare procedura pubblica, identificare dati e informazioni per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, salvo il diritto di accesso generalizzato, ex art. 5 d.lgs. 33/2013, ai documenti nella loro integrità.

Con Determinazione n. 241 del 08/03/2017 Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali», come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016, sono state emanate indicazioni specifiche da parte di ANAC sugli obblighi di trasparenza “semplificati” per Ordini e Collegi.

**Si è preso in particolare atto della previsione che esonera gli Ordini Professionali, allorquando gli incarichi di amministrazione siano svolti a titolo gratuito, dall’applicazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 14 del D.Lgs 33/2013.**

### **PROCESSO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PIANO**

All’elaborazione del presente Aggiornamento ha provveduto il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena, su proposta del Consigliere Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dr.ssa Marcella Cuoghi, attenendosi alle disposizioni normative citate alla voce “Quadro normativo di riferimento”.

Si dà atto del coinvolgimento degli stakeholders, avvenuto attraverso la pubblicazione sul sito e la comunicazione via mail a tutti gli iscritti della possibilità di far pervenire contributi migliorativi sul piano triennale entro la data del 31.12.2018.

Si dà altresì atto del coinvolgimento del personale in servizio nel processo di autoanalisi organizzativa e mappatura dei processi, nonché nella definizione e attuazione delle misure di prevenzione.

Il presente piano verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine nella sezione “Amministrazione trasparente- Altri contenuti – Corruzione”. Si dà atto del fatto che il presente documento resta aperto a proposte e contributi migliorativi, anche esterni, che verranno presi in considerazione in occasione dei successivi aggiornamenti annuali.

#### **• Obiettivi**

La L. 190/2012 intende promuovere, presso tutte le amministrazioni pubbliche, una vasta opera di autoanalisi dell’organizzazione attuale degli uffici, rilevando tutti i processi (ovvero le attività di

<sup>2</sup> Si veda anche la Circolare Fofi n. 10235 del 15.12.2016.

esercizio di funzioni amministrative) di propria competenza e valutandone l'esposizione al rischio corruttivo (inteso come rischio di pressioni esterne, volte a privilegiare interessi particolari a discapito dell'interesse generale alla cui cura l'ufficio è preposto).

L'individuazione delle attività esposte e la valutazione del rischio devono quindi portare all'introduzione di misure organizzative ovvero a rimedi adeguati con riferimento all'assetto organizzativo della singola amministrazione.

Le misure organizzative di prevenzione della corruzione devono essere introdotte nell'organizzazione attraverso l'adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione aggiornato annualmente. I piani triennali delle singole amministrazioni sono indirizzati al raggiungimento di specifici obiettivi dal Piano Nazionale Anticorruzione che viene adottato ogni anno dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nata dalla fusione fra la precedente Commissione Indipendente per la Valutazione e la Trasparenza (CIVIT) e la soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).

Ai sensi di quanto disposto dalla circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, adottata in data 25 gennaio 2013, con il presente documento il Consiglio si propone di dare attuazione, a livello decentrato, alle indicazioni presenti nel P.N.A (Programma Nazionale Anticorruzione) e relativi aggiornamenti, effettuando l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione ed indicando gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Per la nozione di "corruzione", si rimanda alla predetta circolare che chiarisce: *"la legge non contiene una definizione di 'corruzione', che viene quindi data per presupposta. In questo contesto, **il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.** Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come è noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite"*.

Il presente piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T.), in conformità alle prescrizioni normative ed alle Linee guida dell'ANAC citate in premessa, risponde, pertanto, alla finalità di consentire un'azione coordinata di controllo, prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità negli ambiti di pertinenza dell'Ordine. Tale finalità verrà perseguita anche assicurando il rispetto degli obblighi di trasparenza. Gli obiettivi strategici indicati nel piano nazionale anticorruzione sono: 1) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 2) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 3) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

- **Modalità di adozione del programma da parte del Consiglio**

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione è aggiornato annualmente con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'aggiornamento del P.T.P.C.T. terrà conto di normative sopravvenute che impongano ulteriori adempimenti o che modifichino le finalità istituzionali dell'amministrazione, dell'emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T., di nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.

Il presente aggiornamento è stato approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 10.01.2019.

## **1. SOGGETTI**

**Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena** nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (figura che, nel comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012, come modificato dal Dlgs 97/2016, si è sostituita a quella di responsabile della prevenzione della corruzione) e, su proposta del Responsabile stesso, entro il 31 gennaio di ciascun anno, adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e definisce



procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, commi 7 e 8, L. 190/2012).

Il Consiglio, infine, adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, finalizzati alla prevenzione della corruzione.

### **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (ex art.1, comma 7, L. 190/2012, come modificato dal Dlgs 97/2016):**

- elabora la proposta di piano della prevenzione ed i successivi aggiornamenti in base ai contenuti di cui all'art. 1, comma 9, L.190/2012 e smi;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8, L.190/2012);
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, proponendo modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o di variazioni dell'organizzazione o dell'attività (art. 1, comma 10 lett. a), L.190/2012);
- verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti ad attività maggiormente esposte al rischio di corruzione ed individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sull'etica e la legalità (art. 1, comma 10 lett. b)-c), L.190/2012);
- vigila sulla conoscibilità e pubblicità del codice di comportamento e sulla sua applicazione ai dipendenti, segnalando al Consiglio Direttivo eventuali violazioni (art. 15 DPR 62/2013);
- esercita le funzioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, D. Lgs. 39/2013 (*“1 Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al presente decreto. 2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative”*);
- il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C., ai sensi dell'articolo 1, comma 14, legge n. 190/2012;
- vigila sull'osservanza di tutti gli adempimenti normativi in materia di prevenzione della corruzione;
- riveste il ruolo di responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, informazioni e dati ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

### **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena**

Secondo quanto indicato dalla circ. Fofi n. 9070 del 14.11.2015, che presupponeva la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione in seno al Consiglio Direttivo e suggeriva la designazione di un Consigliere diverso dal Presidente e dal Tesoriere, il Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena ha nominato, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e quale Responsabile della Trasparenza, il Consigliere Dott.ssa Cuoghi Marcella (Delibere del Consiglio n. 9 e 10 del 13.06.2014, riconfermate con delibera del Consiglio n 28 del 18/12/2014).

L'identità di ruoli è stata scelta dal Consiglio in funzione della semplificazione e miglior coordinamento degli adempimenti, nell'osservanza dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. Attualmente i due ruoli vengono unificati, ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012, come modificato dal Dlgs 97/2016, in capo alla Dott.ssa Marcella Cuoghi (ex delibera n.4 del Consiglio Direttivo del 07.02.2017, riconfermata in data 04.12.2017)

**Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.T.**

Anche per l'anno 2018, il documento è già stato pubblicato sul sito istituzionale. Il documento contiene il nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione previsto dal piano nazionale anticorruzione.

**Direttore/Tesoriere:** in attuazione del principio di distinzione delle funzioni amministrative e politiche, con decisione del Consiglio Direttivo in data 16.12.2015, il Tesoriere, Dott. Claudio Rosa, svolge il ruolo di Dirigente responsabile dell'attività tecnica, amministrativa e gestionale dell'Ente e, anche in tale veste, collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in qualità di responsabile degli uffici.

**Dipendenti dell'Ente:** si evidenzia che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione dei dipendenti dell'Ente. Tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione dell'Ente prestano, nei confronti del Responsabile, la collaborazione necessaria e le informazioni richieste ai sensi di legge, attenendosi alle misure contenute nel P.T.P.C.

## **2. ANALISI DEL CONTESTO**

### **CONTESTO ESTERNO**

L'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena è inserito nell'ambito di un contesto sociale di medie dimensioni; si rileva un recente accrescimento della presenza di criminalità organizzata, che desta preoccupazione.

### **CONTESTO INTERNO**

Per quanto attiene al contesto interno, si evidenzia che l'Ordine è un ente di dimensioni estremamente ridotte: consta di un ufficio di segreteria, a cui è addetto un dipendente, e di un ufficio legale, a cui è addetto un dipendente.

Il Consiglio Direttivo viene eletto ogni tre anni dagli iscritti all'Albo (dalle prossime elezioni il mandato avrà durata quadriennale). E' composto da nove Consiglieri che nominano, in seno al Consiglio stesso, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere

La gestione amministrativa e dirigenziale compete al Tesoriere, secondo quanto sancito dall'art. 1 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (RAC). Al di fuori delle competenze specificamente attribuite al Tesoriere, ogni potere decisionale compete al Consiglio Direttivo.

Il D. Lgs. 165/2001 ha infatti recepito il principio di distinzione fra indirizzo politico ed azione amministrativa. Tale principio, per gli Ordini che, come il nostro, hanno adottato il RAC, è stato attuato, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. e) del RAC, prevedendo che le funzioni di Direttore siano svolte dal Tesoriere. Il Tesoriere/Direttore è responsabile dell'intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell'Ente.

Si evidenzia, pertanto, il duplice ruolo della figura del Tesoriere, che, quando siede nel Consiglio Direttivo, ha funzioni politiche, mentre, quando espleta il suo incarico, svolge il ruolo di Dirigente responsabile della gestione (negli Ordini che non hanno adottato il RAC, queste funzioni direttive e gestionali competono invece al Presidente).

Resta comunque fermo il principio secondo il quale, anche nel caso in cui sia stato adottato il RAC, tutte le altre competenze istituzionali dell'Ordine (ad es: pareri su pianta organica, procedimenti disciplinari, ecc.) restano in capo al Consiglio Direttivo e il Presidente, in qualità di Legale Rappresentante, dà attuazione a tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è affiancato dal Collegio dei Revisori dei Conti, organo interno di controllo della regolarità contabile. Anche il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri (a cui si affianca un Revisore Supplente) è eletto dagli iscritti all'Albo alla scadenza di ciascun triennio e nomina al proprio interno il Presidente del Collegio Revisori.



### **3. MAPPATURA DEI PROCESSI**

La mappatura delle aree di rischio rappresenta la prima fase della gestione del rischio, e concerne i processi istruttori e decisionali che conducono all'adozione dei provvedimenti, con l'obiettivo di individuare e prevenire i possibili rischi di corruzione connessi a ciascun processo, alla luce dell'attività dell'Ordine.

In considerazione delle ridotte dimensioni dell'Ente e delle risorse umane a disposizione (n. 2 dipendenti), la mappatura che viene di seguito esposta potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti in occasione dei prossimi aggiornamenti annuali dei piani.

Si ritiene che, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Ordine, possano essere individuate le seguenti aree di attività:

- **Tenuta Albo Professionale:** implica la valutazione, da parte del Consiglio Direttivo, della sussistenza dei requisiti normativi prescritti per l'accoglimento delle domande di iscrizione e di cancellazione presentate dagli iscritti, per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, nonché per l'adozione dei provvedimenti di cancellazione d'ufficio, nei casi stabiliti dalla legge. L'attività in oggetto viene espletata collegialmente dal Consiglio Direttivo, sulla base delle dichiarazioni sostitutive presentate dai farmacisti interessati e sulla base delle verifiche effettuate dall'Ordine. I provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo per la tenuta dell'Albo sono inquadrabili nell'area obbligatoria di rischio C), che verrà di seguito esaminata;
- **Svolgimento delle funzioni disciplinari:** il Presidente dell'Ordine può convocare ciascun iscritto per acquisire informazioni in merito a fatti suscettibili di costituire un illecito disciplinare. Se dall'audizione del sanitario emergono aspetti di rilievo, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo in sede disciplinare, affinché, collegialmente, venga deliberata l'apertura o l'archiviazione del procedimento. Sempre in forma collegiale vengono adottate le decisioni sui procedimenti aperti (assoluzione o irrogazione di sanzioni). I provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo in sede disciplinare sono inquadrabili nell'area obbligatoria di rischio F), che verrà di seguito esaminata;
- **Svolgimento delle funzioni amministrative:** ferma restando la specifica competenza del Tesoriere, il Consiglio Direttivo, collegialmente, rilascia pareri e adotta provvedimenti amministrativi di varia natura (acquisizione e progressione del personale, conferimenti di incarichi e nomine, rilascio pareri su turni di servizio e ferie delle farmacie, su istituzione nuove sedi farmaceutiche, ecc.). I provvedimenti amministrativi adottati dal Consiglio Direttivo sono inquadrabili nelle aree obbligatorie di rischio A)-C)-D)-E)-F)-G)-H), che verranno di seguito esaminate.
- **Gestione Economico-Patrimoniale:** ferma restando la specifica competenza del Tesoriere, il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo ed il Conto Consuntivo dell'Ente e delibera la stipulazione dei contratti dell'Ordine, mediante l'affidamento di lavori, servizi e forniture. I provvedimenti afferenti alla gestione economica adottati dal Consiglio Direttivo sono inquadrabili nelle aree obbligatorie di rischio B)-D)-E), che verranno di seguito esaminate.
- **Affari legali e Contenzioso:** all'interno dell'Ordine è presente l'Ufficio Legale, a cui è preposto un dipendente iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati. All'Ufficio Legale compete la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente; in particolare, fornisce consulenza al Consiglio Direttivo sugli aspetti normativi (adempimenti PA, legislazione farmaceutica e ordinistica); l'ufficio è inoltre preposto alla trattazione dell'eventuale contenzioso, con assunzione della difesa tecnica. Ferma restando l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato, le decisioni sui provvedimenti da adottare e sull'opportunità di agire o resistere in giudizio vengono assunte collegialmente dal Consiglio Direttivo. Le attività dell'ufficio legale consistono quindi in attività di studio, consulenza, redazione di pareri ad uso interno dell'organo di indirizzo politico, assistenza tecnico-professionale in giudizio. I provvedimenti in merito agli Affari Legali e Contenzioso sono inquadrabili nell'area obbligatoria di rischio H), che verrà di seguito esaminata.

### **4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Si riportano di seguito le aree di rischio comuni ed obbligatorie, così come indicate nell'allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera ANAC n. 72/2013.

- **AREE GENERALI**

In base al PNA 2013 le AREE GENERALI E OBBLIGATORIE di rischio sono individuate nelle seguenti:

**A) Area: acquisizione e progressione del personale**

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

**B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture**

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

**C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

**D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

In base al PNA 2015, sono da individuarsi le seguenti ulteriori AREE CON ALTA PROBABILITA' DI EVENTI RISCHIOSI:

**E) Gestione di Entrate, Spese e Patrimonio**

1. Rispetto dei tempi contrattuali di erogazione dei compensi
2. Verifica delle prestazioni per la liquidazione delle fatture
3. Registrazioni contabili

**F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area Disciplinare)**

1. Audizione del sanitario
2. Deliberazione di apertura/archiviazione procedimento disciplinare
3. Delibera di assoluzione/irrogazione sanzione

**G) Incarichi e nomine;**

1. Conferimento di incarichi dirigenziali a personale interno
2. Conferimento di incarichi di consulenza a soggetti esterni
3. Conferimento di incarichi ai Consiglieri

4. Conferimento di incarichi ai farmacisti iscritti all'Albo (**Area di rischio specifica individuata dall'Anac con delibera n. 831 del 3 agosto 2016**)

H) Affari Legali e Contenzioso

1. Formulazione di pareri

Alle aree sopraindicate vanno aggiunte le ulteriori aree eventualmente individuate dall'Ente, in base alle proprie specificità. Nel caso dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena, considerate le modeste dimensioni dell'Ente e la natura delle funzioni espletate (non aventi, come detto, carattere economico), non sono state individuate ulteriori aree di rischio, oltre alle **Aree di rischio specifiche individuate dall'Anac con delibera n. 831 del 3 agosto 2016:**

- Formazione Professionale Continua
- Rilascio pareri di congruità
- Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Si evidenzia, tuttavia che l'area relativa all'indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici rientra già nell'area di cui alla lettera G) sub 4) Incarichi e nomine, prevista fra le Aree con Alta Probabilità di Eventi Rischiosi individuate dal PNA 2015 (vedi sopra).

Si evidenzia, altresì, che non rilasciando l'Ordine pareri di congruità, non è possibile procedere alla disamina della relativa area di rischio.

In occasione del presente aggiornamento si procederà, pertanto, alla disamina dell'area di rischio specifica:

I) Formazione Professionale Continua

## 5. IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

**In questa sede verranno valutati, come richiesto dall'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, "gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi e avere conseguenze sull'amministrazione".**

A) Area: acquisizione e progressione del personale

Eventuali profili di rischio potrebbero evidenziarsi in sede di:

definizione dei requisiti di partecipazione alla selezione nonché nella tipologia delle prove;

scelta dei componenti della commissione di concorso;

individuazione di candidati che possono partecipare alla procedura selettiva;

definizione delle prove;

formulazione della graduatoria di merito

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Profili di rischio sono costituiti dall'eventualità che l'affidamento avvenga in base a criteri di scelta non oggettivi, ma finalizzati ad ottenere impropri vantaggi.

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

e

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Tutti i provvedimenti amministrativi vengono adottati nel rispetto della L. 241/90. Potenziali rischi possono essere costituiti da eventuali valutazioni tecniche non supportate da idonea documentazione al fine di agevolare soggetti determinati.

E) Gestione di Entrate, Spese e Patrimonio

Le attività connesse ai pagamenti potrebbero presentare rischi di corruzione in relazione all'eventuale ritardo nell'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti, alla liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione, all'eventuale sovrapprestazione o fatturazione di prestazioni non svolte, all'effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/veritiere,

effettuazione dei pagamenti senza il rispetto del criterio cronologico di presentazione delle fatture, con conseguenti favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'Ente.

#### F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area Disciplinare)

Per quanto attiene all'area disciplinare, eventuali rischi corruttivi sono riscontrabili nel potere di impulso riconosciuto al Presidente nella fase preliminare, e nella discrezionalità riconosciuta al Consiglio nella valutazione dei fatti oggetto delle determinazioni sull'apertura del procedimento disciplinare e sull'irrogazione di sanzioni.

#### G) Incarichi e nomine ;

Per quanto attiene alla fattispecie prevista nel paragrafo 5 "VALUTAZIONE DEL RISCHIO", lett. G), sub 1), si rinvia alle considerazioni sopra espresse relativamente all'Area A): acquisizione e progressione del personale. Per quanto attiene alla fattispecie sub 2), si rinvia alle considerazioni espresse relativamente all'Area B: affidamento di lavori, servizi e forniture. Per quanto attiene alle fattispecie sub 3) e sub 4), si evidenzia che il conferimento di incarichi a Consiglieri o a farmacisti iscritti all'Albo avviene nei casi e nelle forme previste dalla vigente normativa (ad es.: attribuzione dell'incarico di Responsabile Prevenzione Corruzione, Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità, Responsabile della Gestione Documentale e della Conservazione, candidature per la nomina nell'ambito dei Consigli di Amministrazione di altri enti pubblici, nomina in Commissioni presso Enti Pubblici, fra cui commissioni di concorso, commissione pianta organica farmacie, ecc.). Per questo tipo di incarichi, essendo la nomina di regola rimessa alla discrezionalità del Consiglio Direttivo, è ipotizzabile, a favore dei soggetti designati, un eventuale vantaggio diretto (sia pur marginale, essendo di norma previsto solo il rimborso delle spese o un gettone di presenza corrisposto da altri enti pubblici), o indiretto.

#### H) Affari Legali e Contenzioso

Per quanto attiene alla formulazione di pareri legali, il rischio corruttivo appare circoscritto, essendo rimessa all'ufficio legale la semplice ricostruzione della fattispecie sotto il profilo normativo e giurisprudenziale, con valenza interna, ferma restando la competenza del Consiglio in merito all'adozione di ogni decisione di fatto ed all'emanazione di provvedimenti o altri atti amministrativi. L'area in esame rientra, in ogni caso, fra le aree di rischio introdotte dall'aggiornamento 2015 al PNA e verrà quindi tenuta in debita considerazione nella predisposizione di meccanismi preventivi.

#### I) Formazione Professionale Continua

Per quanto attiene alla formazione continua, fra gli aspetti di individuazione del rischio esaminati dalla delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016, parte speciale, capitolo III, paragrafo 2.1, rientra fra le prerogative dello scrivente Ordine solo la voce relativa all' "organizzazione e svolgimento di eventi formativi" ed i possibili eventi rischiosi sono pertanto individuabili nella discrezionalità nella disamina delle richieste pervenute ai fini della concessione del patrocinio e della collaborazione dell'Ordine.

### • ANALISI DEL RISCHIO

Le aree di rischio sono state sopra analizzate, come richiesto dalla normativa, anche con riferimento a previsioni di rischio meramente ipotetiche.

Si procede ora alla loro valutazione, tenendo conto dell'effettivo impatto corruttivo e delle concrete probabilità di accadimento dell'evento. L'attribuzione del grado di rischio deriverà, quindi, da una matrice di impatto/probabilità, in osservanza alla metodologia di cui all'All. 5 del PNA (Piano Nazionale Anticorruzione).

Per quanto attiene all'area A), il rischio appare assai residuale, in considerazione del fatto che le procedure di reclutamento avvengono mediante pubblico concorso, disciplinato ai sensi del D. Lgs. 165/2001 (art. 35: reclutamento del personale), e le progressioni del personale sono disciplinate dai CCNL di comparto e dagli accordi decentrati stipulati con le OOSS.

Per quanto attiene alle aree C) e D), si riscontra che tutti i provvedimenti amministrativi vengono adottati nel rispetto della L. 241/90, nonché degli specifici Regolamenti approvati dall'Ordine.

Per quanto concerne le aree B) ed E), l'affidamento di lavori, servizi e forniture e la tenuta della contabilità avvengono sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità, approvato dal Consiglio Direttivo in data 17.11.2004.

Le delibere assunte in materia di stipulazione dei contratti ed in materia di Gestione di Entrate, Spese e Patrimonio, vengono adottate collegialmente dal Consiglio Direttivo e sono sottoposte al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha la facoltà di effettuare ispezioni, verifiche e controlli costanti sulla gestione contabile dell'Ente, ivi inclusa la possibilità di partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo ove si deliberi in materia di entrate e spese, limitatamente alla trattazione di tali punti.

Il Tesoriere visa ogni fattura, firma reversali e mandati e predispose la documentazione contabile per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; il Presidente e Segretario controfirmano ogni mandato di pagamento.

Il Consiglio, in seduta collegiale, approva la stipulazione di tutti i contratti, delibera i bilanci proposti dal Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Consulente esterno (Dottore Commercialista), controllano la regolarità delle scritture contabili e dei bilanci.

E' inoltre previsto il vaglio finale dell'Assemblea degli iscritti, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, che vengono poi pubblicati sul sito istituzionale, unitamente alla relativa documentazione.

Va inoltre evidenziato che il personale del servizio amministrativo e legale, non avendo potere decisionale in merito alle procedure di affidamento e non essendo, pertanto, esposto a fattori di rischio, effettua il controllo di legittimità che consente, ulteriormente, di circoscrivere il rischio potenziale.

Da ultimo, va considerato, quale ulteriore fattore di contenimento del rischio, il valore contenuto dei contratti di lavori, servizi e forniture affidati dall'Ente, che si colloca, pressoché nella totalità delle ipotesi, in una fascia compresa fra € 500,00 ed € 5.000,00, che consente il ricorso alla procedura di affidamento diretto. Per quanto attiene alle aree F) e G), si è ritenuto che, implicando giudizi su comportamenti nel primo caso e scelte nell'affidamento di incarichi che possono anche basarsi sull'intuito personae, nel secondo caso, comportino inevitabilmente un maggior margine di discrezionalità, che dev'essere riconosciuto all'Organo di indirizzo politico, stante la necessità di valutare aspetti che non sono solo tecnici o attinenti alla sussistenza di requisiti di legge. In entrambi i casi, considerata la complessità dei profili che possono venire in rilievo, può risultare meno meccanica la verifica dell'oggettività delle scelte adottate.

Per quanto attiene ai giudizi disciplinari, tuttavia, idonei deterrenti sono individuabili nell'obbligo da parte del Presidente, per non incorrere nell'omissione di atti d'ufficio, di riferire al Consiglio in merito a segnalazioni ufficiali pervenute all'Ordine circa eventuali illeciti disciplinari, in quanto l'azione disciplinare è obbligatoria. Nel caso in cui il Presidente, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di fatti che possano configurarsi come reato, è altresì tenuto a darne comunicazione alla competente autorità giudiziaria. Una volta aperto il procedimento disciplinare, la competenza collegiale e l'obbligo di astensione in presenza di motivi di riconsuazione o di conflitti di interesse, garantiscono la serenità ed imparzialità di giudizio dell'organo giudicante, impedendo ai Consiglieri di prendere parte ai giudizi disciplinari attinenti alla situazione di conflitto.

Un'ulteriore garanzia è costituita dall'obbligo, in capo al Presidente, di comunicare l'inizio del procedimento disciplinare al Procuratore della Repubblica territorialmente competente.

Si ricorda infine che, oltre al giudizio in sede amministrativa (presso il Consiglio dell'Ordine territoriale) sono esperibili due gradi di giudizio in sede giurisdizionale (dinanzi alla CCEPS e dinanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione).

Per quanto attiene al conferimento di incarichi, si ritiene che le norme deontologiche ed il controllo politico effettuato dagli iscritti all'Albo, che ogni tre anni sono chiamati ad eleggere il Consiglio, possano costituire un efficace deterrente.

In conclusione, anche in questi casi, si ritiene che il rischio non vada oltre la soglia del "poco probabile", e che l'impatto resti comunque marginale.

Per quanto riguarda l'attività dell'ufficio legale, area H), si rileva come essa consista prevalentemente nello svolgimento di attività istruttoria e nel rilascio di pareri ad uso interno del Consiglio Direttivo. Garanzie di imparzialità sono peraltro costituite dall'obbligo di rispetto delle norme deontologiche, dall'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, nonché dalla soggezione dell'avvocato al

potere disciplinare del datore di lavoro e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per gli aspetti deontologici.

• **PONDERAZIONE DEL RISCHIO**

<b>Aree di rischio</b>	<b>Valutazione della probabilità</b>	<b>Valutazione dell'impatto</b>	<b>Valutazione complessiva del rischio</b>
A)Area: acquisizione e progressione del personale	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B)Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C)Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
D)Area:provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E) Gestione di Entrate, Spese e Patrimonio	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area Disciplinare)	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
G) Incarichi e nomine;	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
H) Affari Legali e Contenzioso	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
I) Formazione Professionale Continua	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**LEGENDA**

**VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ**

0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

**VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO**

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO** = Valore frequenza x valore impatto

Per tutte le aree di rischio prese in esame, si ritiene che la natura collegiale dei provvedimenti adottati dal Consiglio (e verificati dal Collegio dei Revisori dei Conti, nonché dall'Assemblea degli Iscritti), la dettagliata disciplina normativa di settore, i Regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo e, per quanto riguarda il personale, la normativa di settore, i CCNL e gli accordi decentrati, siano idonei a ridurre il margine di rischio ad un valore contenuto nei limiti della scarsa probabilità e marginalità, secondo le definizioni di cui all'All. 5 PNA.

**6. TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

**IDENTIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE**

**A) Area: acquisizione e progressione del personale**

Le disposizioni normative, i CCNL, gli accordi decentrati e la natura collegiale dei provvedimenti adottati (delibere consiliari) contengono idonee discipline atte a contenere il rischio entro limiti estremamente ridotti. La dettagliata disciplina normativa e l'intervento di più soggetti nell'adozione delle delibere costituiscono idonee misure di prevenzione e garantiscono la legittimità dei percorsi.

Le delibere in materia di acquisizione e progressione del personale vengono infatti adottate collegialmente dal Consiglio Direttivo e sono, altresì, sottoposte al controllo del Collegio dei Revisori



dei Conti. E' inoltre previsto il vaglio finale dell'Assemblea degli iscritti, in occasione dell'approvazione della pianta organica, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

#### **B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture**

Si ritiene che la misura di prevenzione più efficace sia costituita dal controllo capillare del Collegio dei Revisori dei Conti, che verrà invitato ad effettuare verifiche trimestrali e a partecipare ad incontri periodici con il Consiglio Direttivo (o con una delegazione dello stesso), al fine di condividere, anche preventivamente, le scelte di indirizzo aventi ripercussioni economiche sull'ente.

Idonea misura preventiva consiste anche nella possibilità, per ciascun iscritto, di poter consultare le scritture contabili dell'ente, le deliberazioni ed i dati relativi agli incarichi conferiti. I dati in oggetto vengono pubblicati sul sito istituzionale.

#### **C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

e

#### **D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Si ritiene che idonea misura preventiva consista nella presenza del "*Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari*", approvato dal Consiglio Direttivo in data 03.04.1995, recante criteri e modalità per l'eventuale concessione di contributi stanziabili "*esclusivamente per iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti*".

**Per quanto attiene ai provvedimenti privi di effetto economico diretto ed immediato (iscrizioni all'Albo, adesione a convenzioni, ecc.),** il personale del servizio amministrativo e legale, non avendo potere decisionale in merito alle procedure in esame e non essendo, pertanto, esposto a fattori di rischio, partecipa al controllo di legittimità, verificando la sussistenza dei requisiti di legge anche in occasione delle verifiche operate sulle dichiarazioni sostitutive.

Idonea misura di controllo è costituita dall'osservanza dell'ordine cronologico nell'esame delle pratiche e nell'adozione dei relativi provvedimenti, salvo deroghe motivate. Tale verifica sarà parte del controllo semestrale operato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Per quanto attiene ai provvedimenti aventi effetto economico diretto ed immediato (che, posta la natura di ente pubblico non economico che riveste l'Ordine Professionale, sono esclusi a priori o, eventualmente, ipotizzabili solo per evenienze straordinarie ed eccezionali), è comunque previsto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti ed il vaglio finale dell'Assemblea degli iscritti in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Anche in questo caso, idonea misura di controllo è, altresì, costituita dall'osservanza dell'ordine cronologico nell'esame delle pratiche e nell'adozione dei relativi provvedimenti, salvo deroghe motivate (oggetto di verifica semestrale operata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione).

Si valuta che il sistema di prevenzione, così come descritto, fornisca garanzie idonee ad evitare il rischio di favoritismi.

#### **E) Gestione di Entrate, Spese e Patrimonio**

Anche in questo caso, si ritiene che la misura di prevenzione più efficace sia costituita dal controllo capillare del Collegio dei Revisori dei Conti, che verrà invitato ad effettuare verifiche trimestrali ed a partecipare ad incontri periodici con il Consiglio Direttivo (o con una delegazione dello stesso), al fine di condividere, anche preventivamente, le scelte di indirizzo aventi ripercussioni economiche sull'ente.

Si ritiene inoltre che gli obblighi di pubblicazione, che attengono ormai a tutti i provvedimenti aventi ripercussioni di natura economica, garantiscano trasparenza ed imparzialità nell'adozione delle delibere attinenti all'area in esame.

Idonea misura preventiva, infine, è costituita dall'approvazione, da parte dell'Assemblea degli iscritti, delle delibere aventi maggior incidenza economica (approvazione bilanci, pianta organica del personale, ecc).

#### **F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (Area Disciplinare)**

Si ritiene che il protocollo elettronico e la conservazione ed immodificabilità dei documenti allegati, costituiscano idonee misure di prevenzione, che consentono la verificabilità della corrispondenza ricevuta e trasmessa dall'Ente, anche in relazione a segnalazioni/esposti disciplinari.

#### **G) Incarichi e nomine;**

Si ritiene che idonee misure preventive e di controllo possano essere integrate dagli obblighi di pubblicazione, che impongono la pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi conferiti, dei curricula degli incaricati e dei compensi eventualmente erogati.

#### **H) Affari Legali e Contenzioso**

Idonea misura preventiva è costituita dal controllo, che dev'essere operato dal Consiglio Direttivo prima dell'adozione dell'atto, sulla conformità del parere legale alla fattispecie concreta. In caso di dubbio, è sempre possibile consultare la Federazione Nazionale.

#### **I) Formazione Professionale Continua**

Premesso che il patrocinio rilasciato dall'Ordine non prevede in alcun caso la concessione di contributi economici, ma si concretizza nella possibilità di inserire il logo dell'Ordine nelle locandine dei convegni patrocinati, si ritiene che idonea misura preventiva sia costituita dalla disamina collegiale, da parte del Consiglio Direttivo, di tutte le richieste pervenute, attraverso l'utilizzo di forms standardizzati (riportati nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo), che evidenziano gli aspetti che devono essere oggetto di valutazione (durata del corso, argomenti trattati, eventuali aspetti di collaborazione richiesti all'Ordine). Delle richieste vagliate ed approvate viene fatta menzione nei verbali del Consiglio Direttivo.

#### **• MISURE ULTERIORI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO**

Al fine di ridurre ulteriormente gli eventuali rischi di corruzione, il Consiglio ha peraltro previsto un'intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rispetto a quanto obbligatoriamente previsto per legge, con particolare riferimento al possesso del titolo di abilitazione necessario per l'iscrizione all'Albo Professionale (che viene verificato nel 100% dei casi).

#### **• MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, L. 190/2012, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, considerate le contenute dimensioni dell'Ente, effettuerà un monitoraggio costante, con cadenza semestrale, della regolarità delle procedure adottate, del rispetto dei termini previsti dalla legge o da regolamenti per la conclusione dei procedimenti, dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, dell'attuazione del P.T.P.C. e del rispetto del Codice di comportamento, dell'osservanza dell'ordine cronologico nella disamina delle pratiche e nell'adozione dei provvedimenti, salvo deroghe motivate, con facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, delucidazioni verbali e scritte ai dipendenti e ai Consiglieri, nonché di svolgere verifiche, anche a campione.

### **7. FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE**

Premesso che non si ritiene che, all'interno dell'Ente, esistano settori esposti in modo particolare al rischio di corruzione, considerato che il personale dell'Ente consta soltanto di due dipendenti, si ritiene comunque opportuno impartire a ciascuno di essi la formazione in materia di prevenzione della corruzione. Nel corso dell'anno 2017 è stata impartita formazione in materia di legislazione anticorruzione e formazione dei piani triennali.

Anche per l'anno 2018 verranno programmati interventi formativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, codice di comportamento e/o in materia di contabilità pubblica/appalti pubblici.

## 8. CODICI DI COMPORTAMENTO

Copia del Codice di Comportamento del Pubblico dipendente contenuto nel DPR 62/2013 è stata consegnata e sottoscritta per accettazione dai dipendenti dell'Ordine.

I dipendenti e gli altri soggetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 62/2013, sono altresì tenuti al rispetto del codice di comportamento adottato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 27 del 18/12/2014, in attuazione dell'art. 54, comma 5, D. Lgs 165/2001, nonché dell'art. 1, comma 2, DPR 62/2013. Il Codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Si dà atto del fatto che il predetto Codice è stato adottato con procedura aperta di partecipazione e resta aperto a proposte e contributi migliorativi-

Il Responsabile anticorruzione vigila sulla conoscibilità e pubblicità del codice di comportamento e sulla sua applicazione ai dipendenti, segnalando al Consiglio Direttivo eventuali violazioni.

## 9. SEZIONE TRASPARENZA

### **SOPPRESSIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'.**

### **INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI PER LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI AI SENSI DEL DECRETO 33/2013.**

La trasparenza è presidio fondamentale alla lotta alla corruzione e l'Ordine prosegue a conformarsi ai relativi adempimenti, in quanto compatibili.

L'articolo 10 del decreto 97/2016, nell'intervenire sull'articolo 10 del Dlgs 33/2013, introduce una significativa misura di semplificazione rappresentata, per le Pa, dalla **soppressione dell'obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**, nonché dalla previsione che ogni amministrazione indichi, in apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

La predisposizione della presente sezione trasparenza è quindi avvenuta in ottemperanza del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016.

- **Obiettivi di gestione 2019 – 2021 in collegamento con gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa di settore:**

Si procederà all'aggiornamento costante della sezione "Amministrazione trasparente", istituita sul sito dell'Ordine ai sensi dell'allegato 1 al D. Lgs. 33/2013.

Si procederà, altresì, al monitoraggio delle attività degli uffici, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza ed integrità, che costituiscono specificazione del generale principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

Verrà infine data attuazione alle disposizioni di semplificazione.

- **Uffici e Soggetti coinvolti**

- **Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena**, che nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ed approva il Piano triennale di prevenzione della corruzione, nonché i relativi aggiornamenti annuali, adottando tutti gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati all'attuazione della trasparenza.

- **Il Responsabile della trasparenza (ora Responsabile della prevenzione della Corruzione e Trasparenza)** che attende alle funzioni di cui all'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 e in particolare, *“All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e*

*l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.”.*

Il Responsabile della trasparenza controlla, altresì, la regolare attuazione dell'accesso civico.

Con delibera n. 10 del 13.06.2014, riconfermata con delibera n. 25 del 18/12/2014 e ribadita in data 04.12.2017, il Consiglio Direttivo ha designato come Responsabile per la trasparenza la Dott.ssa Cuoghi Marcella, che riveste altresì l'incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione (delibera del Consiglio Direttivo n. 9 del 13/06/2014, riconfermata con delibera del Consiglio Direttivo n. 24 del 18/12/2014, nonché in data 04.12.2017). L'identità di ruoli era stata scelta dal Consiglio nell'ottica di una semplificazione e miglior coordinamento degli adempimenti, nell'osservanza dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e risulta ora confermata a livello normativo (ex art.1, comma 7, L. 190/2012, come modificato dal Dlgs 97/2016).

Le nomine sopraindicate sono state disposte ai sensi della circ. Fofi n. 9070 del 14.11.2015, che presuppone la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione in seno al Consiglio Direttivo e suggerisce la designazione di un Consigliere diverso dal Presidente e dal Tesoriere.

- **Direttore/Tesoriere:** in attuazione del principio di distinzione delle funzioni amministrative e politiche, con decisione del Consiglio Direttivo in data 16.12.2015, il Tesoriere, Dott. Claudio Rosa, svolge il ruolo di Dirigente responsabile dell'attività tecnica, amministrativa e gestionale dell'Ente e, anche in tale veste, collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in qualità di **responsabile degli uffici**.
- **Dipendenti dell'Ente:** premesso che l'organigramma dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena non prevede figure dirigenziali, si evidenzia che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale, nell'esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione dei dipendenti dell'Ente. Tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione dell'Ente prestano, nei confronti del Responsabile, la collaborazione necessaria e le informazioni richieste ai sensi di legge, attenendosi alle misure contenute nel P.T.P.C.

#### • **Iniziative di Comunicazione della Trasparenza**

L'Ente è tenuto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 12 e ss. del D. Lgs. 33/2013, garantendo, ai sensi dell'art. 6 del predetto D. Lgs., *“la qualità delle informazioni”* riportate nel sito istituzionale *“nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione”*.

In occasione delle assemblee ordinarie, gli iscritti verranno aggiornati sui contenuti resi accessibili e sulle iniziative adottate dall'Ente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

#### • **Obblighi di Pubblicazione**

Il D.Lgs. 33/13 impone alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di pubblicare i dati previsti dalla normativa vigente ricompresi nelle categorie di cui all'allegato 1 al decreto stesso, promuovendo quindi la diffusione nelle p.a. della legalità e della trasparenza. Sono previste sanzioni per le amministrazioni pubbliche inottemperanti.

Va peraltro sottolineato, come già evidenziato in premessa, **il disposto di cui all'art. 2, comma 2 bis D.L.101/2013, convertito con modif. da L. 125/2013:** *“Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”*.

**Ai sensi di tale norma, gli Ordini Professionali non si configurano quali destinatari diretti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001, ma sono soltanto tenuti ad adeguarsi ai principi generali del suddetto decreto, con proprio regolamento e tenuto conto delle proprie peculiarità;**

Pur ritenendo che la sopracitata disposizione riconosca **piena autonomia funzionale agli Ordini Professionali**, si considera comunque conforme al principio di buon andamento della pubblica amministrazione il rispetto, anche da parte degli Ordini Professionali, dei principi generali di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in ossequio alle prescrizioni di cui all'allegato 1 del d.lgs. n. 33/2013, **per tutti gli aspetti compatibili con la natura, le dimensioni, la disciplina normativa e la struttura organizzativa dell'ente stesso.**

L'allegato 1 al d.lgs. n. 33/2013 definisce le articolazioni che devono essere presenti nella sezione "Amministrazione trasparente". Alcune di esse sono destinate a restare prive di contenuto, in quanto relative ad istituti non applicabili agli Ordini Professionali (es.: OIV, Opere pubbliche, Pianificazione e governo del territorio, Informazioni ambientali, Strutture sanitarie private accreditate), oppure non presenti nel caso del nostro Ordine (mancanza di patrimonio immobiliare, assenza di figure dirigenziali, ecc.).

Con l'approvazione del presente aggiornamento si conferma il recepimento delle prescrizioni ed indicazioni di cui al D. Lgs 33/2013, a cui si fa rinvio, sia con riferimento ai contenuti degli obblighi di pubblicazione ed alle scadenze previste, sia in riferimento all'articolazione della Sezione "Amministrazione trasparente", presente sul sito istituzionale dell'Ordine in conformità alle prescrizioni suddette, in quanto compatibili con le peculiarità sopra evidenziate. Si riporta di seguito l'elenco delle sotto-sezioni di primo livello obbligatoriamente presenti sul sito:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Enti controllati
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Controlli sulle imprese
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione
- Opere pubbliche
- Pianificazione e governo del territorio
- Informazioni ambientali
- Strutture sanitarie private accreditate
- Interventi straordinari e di emergenza
- Altri contenuti

- **Processo di Attuazione del Programma**

- **Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati (ai sensi del D.Lgs 33/2013)**

Si specifica che riveste il ruolo di responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati (ai sensi del D.Lgs 33/2013), la Dott.ssa Marcella Cuoghi, responsabile

della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ex delibera n. 4 del Consiglio Direttivo del 07.02.2017, riconfermata in data 04.12.2017.

Il Tesoriere, in qualità di Direttore, è responsabile degli uffici dell'Ordine.

Fra i dipendenti dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena non sono previste figure dirigenziali; in ogni caso, tutti i dipendenti sono comunque tenuti a concorrere all'elaborazione ed al conseguente flusso dei dati destinati alla pubblicazione.

- **Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi**

L'ente, tramite i propri dipendenti e sotto la vigilanza del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività, provvedendo, di norma, entro 30 gg. dall'adozione del provvedimento.

- **Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza**

Considerate le contenute dimensioni dell'ente, il monitoraggio viene effettuato dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con periodicità semestrale.

- **Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'Accesso Civico**

All'obbligo di pubblicazione, gravante sulla pubblica amministrazione, corrisponde, ai sensi dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, *“il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”*.

In correlazione al suddetto obbligo, il D.Lgs. 33/2013 prevede, all'art. 5, comma 1, l'istituto dell'accesso civico, che si sostanzia nel diritto di chiunque, senza limiti rispetto alla legittimazione soggettiva, di chiedere al Responsabile per la trasparenza, a titolo gratuito e senza necessità di motivazione, la pubblicazione dei dati soggetti a pubblicazione, qualora quest'ultima sia stata omessa.

Il Responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 241/90 e s.m.i. (c.d. sostituto provvedimento), affinché provveda nei termini di cui all'art. 2, comma 9-ter, della predetta legge.

Con delibera del Consiglio n. 10 del 13.06.2014, riconfermata con delibera del Consiglio n. 26 del 18.12.2014, il **Dott. Masini Giuseppe, è stato designato come titolare del potere sostitutivo (c.d. Sostituto Provvedimentale)**.

L'art. 8 D. Lgs. 33/2013 disciplina la decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione.

- **Accesso civico generalizzato**

La richiesta di accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall'ente ulteriori rispetto a quelli c.d. a pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013 e s.m.i) e deve essere presentata in conformità all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

- **Misure Organizzative**

Amministrazione trasparente

La strutturazione della sezione “Amministrazione trasparente” tiene conto delle peculiarità e specificità connesse alla natura, ruolo e funzioni istituzionali dell'Ordine, alle indicazioni fornite dal Decreto Legge n. 101/2013 in materia di adozione dei principi del D.lgs. 165/2001, all'inciso “in quanto compatibile” di cui all'applicazione del decreto trasparenza a ordini e collegi

In merito alle modalità di pubblicazione:



- in alcune circostanze, le informazioni vengono pubblicate mediante collegamento ipertestuale a documenti già presenti sul sito istituzionale;
- mediante il ricorso alle Banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. 33/2013;

- **Dati ulteriori**

Ad integrazione degli obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 33/2013, nell'ambito della sottosezione: "Disposizioni Generali-Atti Generali", è stata creata un'ulteriore sottosezione dedicata alla "Legislazione farmaceutica e deontologia", destinata a raggruppare in cartelle suddivise per argomento le norme di più frequente consultazione da parte degli iscritti ed, eventualmente, da parte della generalità dei cittadini.

- **Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg.UE 2016/679 )**

A seguito dell' entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 , sono stati richiesti chiarimenti all'Autorità sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Nell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (attualmente in consultazione, l'Anac ha specificato quanto segue.

Occorre evidenziare che l'art. 2 -ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento».

Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza,

aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati. Al riguardo, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta

l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD). Presso l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena, le funzioni di Responsabile Protezione Dati sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio Legale dell'Ente.

## **10. ALTRE INIZIATIVE**

Il P.T.P.C ed i suoi aggiornamenti annuali saranno pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente- Altri contenuti - Corruzione".

In occasione delle assemblee ordinarie, gli iscritti verranno aggiornati sui contenuti e sulle iniziative adottate dall'Ente in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. L'adozione del presente aggiornamento del Piano di Prevenzione della corruzione verrà comunicato agli iscritti ed ai dipendenti.

### **• Rotazione del Personale**

Il PNA prevede che le PA adottino *“adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione”*, stabilendo, altresì, che *“la misura deve essere adottata in tutte le amministrazioni - previa adeguata informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative - salvo motivati impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione; in tal caso, la motivazione è inserita nel P.T.P.C.”*.

Per quanto attiene al nostro Ordine, premesso che non esistono figure dirigenziali e che non sono state individuate aree a più elevato rischio di corruzione, le ridotte dimensioni dell'Ente ed il numero limitato di personale operante al suo interno (due unità, una addetta all'ufficio di segreteria e una addetta all'ufficio legale) sarebbero di per sé sufficienti ad integrare l'ipotesi di esclusione contemplata dal PNA.

Nel caso specifico, va peraltro sottolineato che la rotazione risulta esclusa ab origine, dal momento che la pianta organica prevede un solo dipendente per area (area amministrativa e area legale) e non è ipotizzabile una rotazione fra aree, anche in considerazione dei diversi profili professionali previsti e, in particolare, dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile dell'Ufficio legale (laurea in Giurisprudenza, abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e iscrizione all'Albo Avvocati-Elenco Speciale Avvocati di Enti pubblici) che, all'interno dell'Ordine, sono posseduti solo dal dipendente che riveste tale ruolo.

### **• Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse**

Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

L'Ordine ha segnalato la sussistenza di tale obbligo e delle sanzioni previste ai dipendenti, richiamando l'attenzione sul disposto di cui all'art. 1, comma 41, della l. n. 190/2012, che ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato *“Conflitto di interessi”*. La disposizione stabilisce che *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*. Parimenti, i dipendenti risultano informati sul contenuto dell'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*, che attiene alla *“Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse”*.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate al Presidente dell'Ordine.

- **Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali**

In considerazione dell'esiguo numero di dipendenti addetti all'Ente (n. 2) e della natura degli incarichi che possono essere assegnati ai dipendenti stessi, si ritiene che non sussistano i presupposti per disciplinare tramite regolamento specifico gli incarichi e le attività non consentite ai dipendenti stessi, che verranno eventualmente valutate caso per caso, alla luce della vigente normativa. Si opera, pertanto, un rinvio alle previsioni normative dettate in materia ed alla disciplina dei CCNL di comparto, salvaguardando, in ogni caso, il principio generale (ex art. 53, comma 5, D. Lgs. 165/2001, come modif. da L.190/2012), secondo il quale gli incarichi ai dipendenti possono essere attribuiti in base a criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

L'assenza di conflitto di interesse dovrà essere valutata, naturalmente, anche in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte del dipendente.

- **Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti – Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali – Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro -**

All'interno dell'Ente non sono previste posizioni dirigenziali.

- **Verifica insussistenza di condanne penali per assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi**

In occasione dell'assegnazione agli uffici o dell'attribuzione di incarichi, il Responsabile per la prevenzione della corruzione verifica l'insussistenza di provvedimenti giudiziari ostativi.

- **Tutela del dipendente che effettui segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)**

L'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001 dispone quanto segue: *“1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*

*2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.*

*3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.*

*4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”.*

Il Consiglio Direttivo applica le disposizioni in esame, tutelando il dipendente che segnali illeciti. La segnalazione dovrà essere effettuata, mediante comunicazione cartacea o via e-mail, al Responsabile per la prevenzione della corruzione e al Presidente dell'Ordine, che gestiranno il procedimento nel rispetto della tutela dell'anonimato, garantendo l'osservanza del divieto di

discriminazione nei confronti del whistleblower, e nella tutela della riservatezza, con sottrazione della denuncia al divieto d'accesso, ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 54 bis D. Lgs. 165/2001.

- **Eventuali sanzioni irrogate**

Alla data di approvazione dell'aggiornamento del presente piano triennale non risultano irrogate sanzioni.